



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
Corte Federale di Appello

**Decisione n. 5 – s.s. 2016/2017**

**La Corte Federale di Appello, composta dai Signori:**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| – Dott. Giuseppe LEOTTA | Presidente;         |
| – Avv. Andrea CARANCI   | Giudice componente; |
| – Avv. David AIELLO     | Giudice componente; |

riunitasi il giorno 6 aprile 2017 in Roma, nella sede della Federazione Italiana Rugby (Stadio Olimpico - Curva Nord), con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, per discutere in ordine ai reclami presentati dalla Leonorso Rugby Udine a.s.d. (in persona del Presidente, Sig.ra Daniela Colombo) e dall'Avv. Francesco Silvestri, delegato F.I.R. per il Friuli Venezia Giulia, per l'annullamento dell'assemblea elettiva del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia tenutasi in data 1 aprile 2017,

ha emesso la seguente

**DECISIONE:**

Con ricorso (da intendersi come reclamo) proposto a mezzo PEC in data 3 aprile 2017, la Leonorso Rugby Udine a.s.d. (in persona della Presidente Sig.ra Daniela Colombo) impugnava l'assemblea elettiva del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia tenutasi in data 1 aprile 2017, chiedendone l'annullamento per i motivi meglio specificati in quell'atto, che si intendono qui interamente richiamati.

In estrema sintesi, la Leonorso Rugby si doleva del fatto che, pur essendo stata inserita nell'elenco delle affiliate ammesse al voto in assemblea, ne era stata illegittimamente esclusa per non aver svolto in maniera continuativa attività sportiva federale nel corso degli ultimi 12 mesi e alla data di convocazione dell'assemblea, senza che tale dato fosse stato provato o acquisito con certezza.

Con altro reclamo, proposto a mezzo PEC in data 4 aprile 2017, l'Avv. Francesco Silvestri, delegato F.I.R. per il Friuli Venezia Giulia, impugnava la medesima assemblea elettiva, chiedendone l'annullamento per i motivi meglio specificati in quell'atto, che si intendono qui interamente richiamati.

In estrema sintesi, l'Avv. Silvestri - che a quella assemblea era formalmente candidato alla presidenza del Comitato regionale, ed è dunque da intendersi munito di specifico interesse ad agire in tal senso, ex art. 100 c.p.c. - proponeva diversi motivi di reclamo:

- illegittimità della delibera assembleare, conseguente alla decisione di escludere dal voto la Leonorso Rugby, in quanto tale decisione era stata assunta su istanza degli altri candidati alla presidenza del Comitato regionale e non di affiliati con diritto di voto;
- illegittimità della delibera assembleare, in quanto alle attività di voto non ha partecipato la Leonorso Rugby, affiliata con diritto di voto, esclusa non dalla stessa assemblea ma da decisione della Commissione verifica poteri (non legittimata in tal senso), peraltro in difformità dalle previsioni dell'art. 5 del Regolamento Organico della Federazione;

- illegittimità della delibera assembleare in quanto, qualora l'esclusione dall'assemblea della Leonorso Rugby fosse stata immediatamente dichiarata in occasione della prima convocazione, l'assemblea sarebbe stata validamente costituita già in quella sede e non avrebbe dovuto attendere l'orario di seconda convocazione per deliberare, come al contrario è avvenuto.

All'udienza del 6 aprile 2017, fissata nei termini previsti dall'art. 13, comma 8, del R.O. per sentire le parti, la Corte riuniva preliminarmente i reclami per connessione oggettiva; quindi, verificata la presenza del reclamante Avv. Silvestri, nonché degli Avvocati Alessandro Biasiolo e Paolo Coppo (in rappresentanza e per delega del Presidente *pro tempore* del Comitato regionale F.V.G. Claudio Ballico, tanto in proprio quanto nella qualità), li sentiva come da verbale d'udienza.

All'esito, riservava la decisione nei termini di cui all'art. 13, comma 8, del Regolamento Organico.

#### Motivi della decisione

I due reclami riuniti sono stati proposti ai sensi degli art. 13 e 22 del R.O., per l'impugnazione della delibera assembleare del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'1 aprile 2017, che ha eletto il Presidente del Comitato.

In quella occasione l'assemblea, sulla base della relazione della Commissione verifica poteri, ha escluso la Leonorso Rugby Udine a.s.d. dalla votazione ritenendo mancanti le condizioni per l'esercizio del voto ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto federale.

Ciò premesso e verificato il contenuto dei due reclami proposti, sopra sinteticamente richiamati, occorre preliminarmente dichiararli entrambi inammissibili.

In ordine al reclamo della Leonorso Rugby Udine a.s.d. la Corte osserva quanto segue.

A norma dell'art. 13, comma 5, del R.O. (tale articolo si applica, per espressa previsione dell'art. 22 del R.O., anche alle assemblee regionali), *“Eventuali contestazioni circa la validità dell’Assemblea, possono essere presentate mediante reclamo scritto alla Commissione d’Appello Federale, entro sette giorni dalla data di celebrazione dell’Assemblea, purché, a pena di inammissibilità, il reclamo sia espressamente preannunciato al Presidente dell’Assemblea con richiesta di redazione della relativa riserva nel verbale assembleare”*.

Da questa previsione normativa si evince che, per poter proporre rituale reclamo alla Corte Federale d’Appello (come oggi è denominata la Commissione d’Appello Federale), occorre adempiere a talune preliminari e necessarie condizioni: a) preannunciare il reclamo in assemblea; b) richiedere l’inserimento nel verbale assembleare della relativa riserva; c) indirizzare tale richiesta al Presidente dell’assemblea.

Nella specie ciò non è avvenuto.

La riserva d’impugnazione è stata presentata soltanto a mezzo PEC, inviata in data 1 aprile 2017 alle ore 19,23, ossia in momento successivo allo svolgimento dell’assemblea (che, giusta verbale, si è tenuta dalle ore 10,00 alle ore 13,25 di quello stesso giorno).

Non risultano quindi integrate le condizioni di ammissibilità del reclamo che sono state dianzi ricordate.

Sul punto, la reclamante Leonorso Rugby deduce di non aver avuto la concreta possibilità di partecipare all’assemblea, essendone stata esclusa prima del suo formale inizio, e di non aver potuto pertanto avanzare in modo rituale riserva di reclamo in quella sede.

In realtà, tale assunto è contraddetto dal verbale di assemblea e, insieme, dal verbale delle operazioni della Commissione verifica poteri, che può essere utilizzato a specificazione e integrazione del primo, essendo le attività della C.V.P. richiamate dal verbale assembleare.

Infatti, il verbale di assemblea dà conto del fatto che (ad attività assembleare già iniziata, atteso che si discuteva dei punti all’ordine del giorno) *“l’assemblea prende atto*

*della dichiarazione del Presidente della Leonorso Rugby Udine, sig.ra Daniela Colombo e della conseguente decisione della C.V.P. di escludere dalla partecipazione la voto la società per difetto di presupposto statutario”.*

Il contenuto concreto della dichiarazione della Presidente della Leonorso Rugby può desumersi dal verbale delle attività della C.V.P., che può utilmente integrare il verbale assembleare, in quanto tali attività sono espressamente richiamate e fatte proprie dall’assemblea: in tale verbale si legge che *“Alle ore 10,15 la CVP si presenta avanti all’Assemblea”* (che deve quindi intendersi già in corso di svolgimento, essendo peraltro iniziata alle 10,00 come da relativo verbale) e, successivamente, essendo sorta in assemblea una discussione sulla sussistenza dei requisiti per la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in capo alla Leonorso Rugby, *“prende la parola il Presidente della Leonorso Rugby Udine ASD signora Daniela Colombo, la quale dichiara in scienza e coscienza che attualmente la sua società non sta svolgendo attività ufficiale”*.

Dalla lettura combinata di tali atti emerge in maniera sufficientemente chiara che la Leonorso Rugby ha partecipato, almeno nella prima parte, all’assemblea del Comitato regionale e avrebbe potuto materialmente e formalmente proporre la riserva di reclamo in quella sede.

In tal senso si può verificare che nel verbale dell’assemblea elettiva viene dato atto che alle ore 10,00 *“sono presenti 16 società su 17 aventi diritto al voto”*, mentre all’esito della decisione di escludere la Leonorso Rugby – che è con tutta evidenza intervenuta all’assemblea e non è stata esclusa in una fase pregressa - viene rettificato che *“L’assemblea è così costituita, con la presenza di n. 15 Società”*.

Ebbene, in tale momento sarebbe dovuta intervenire la riserva di reclamo dell’esclusa.

Ad ogni buon conto, anche nell’ipotesi in cui si dovesse contrariamente argomentare, ritenendo invece che la Leonorso non abbia formalmente partecipato alle attività dell’assemblea nella sua pienezza e non abbia avuto la materiale e giuridica possibilità di proporre riserva di reclamo in assemblea, potendo invece farlo soltanto in epoca immediatamente successiva e con comunicazione epistolare

(nella forma di messaggio di posta elettronica certificata, come è avvenuto, o attraverso altri strumenti di comunicazione con data certa), sarebbe comunque necessario rilevare un'ulteriore causa di inammissibilità del reclamo.

Infatti, la PEC con la quale la Leonorso Rugby ha formalizzato riserva di reclamo risulta indirizzata non al Presidente dell'assemblea – come espressamente prevede l'art. 13, comma 5, del R.O. – bensì al Presidente della Federazione italiana rugby, al Consiglio federale, al Segretario federale e a questa Corte, ossia ad organi centrali della Federazione che sono soggetti ben diversi dal Presidente dell'assemblea e non hanno competenze in relazione alla riserva di reclamo.

Risulta pertanto chiaramente integrata, con varie modalità, la causa di inammissibilità del ricorso di cui al richiamato art. 13, comma 5, del R.O..

In ordine al reclamo proposto dall'Avv. Silvestri, la Corte osserva quanto segue.

Il citato art. 13 del R.O., al comma 7, dispone che *“Il reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere motivato e comunicato alle parti eventualmente contro interessate nello stesso termine per la sua proposizione”*.

Ora, il reclamo nella specie risulta comunicato a mezzo PEC, quali controinteressati, a “rugbyudienunionfvg@pec.it” (indirizzo riferibile alla Rugby Udine Union FVG, che riunisce le affiliate Rugby Udine 1928 e Leonorso Rugby Udine), a “alessandro.carbone@pectriesteavvocati.it” (che sembra riferibile ad un Avvocato del Foro di Trieste e risulta omonimo di uno dei consiglieri eletti dalla assemblea di cui si impugna la deliberazione) e a “rugbypn@pec.rugbypordenone.it” (indirizzo riferibile alla affiliata Pordenone Rugby a.s.d.).

Non risulta invece notificato né al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, né al candidato Presidente risultato eletto e quindi ora Presidente *pro tempore*, che appaiono essere concretamente ed evidentemente controinteressati rispetto alla richiesta di annullamento dell'assemblea: il Comitato, in quanto ha interesse a mantenere le deliberazioni dei propri organi, contro chi ne ritiene l'illegittimità; il

Presidente, in quanto ha interesse a non far invalidare la delibera che lo ha eletto, contro chi ne ritiene l'illegittimità.

Non risultano essere controinteressati, in quanto portatori di interessi contrari rispetto a quelli fatti valere dal reclamante, la Leonorso Rugby Udine (che semmai ha interessi coincidenti con il reclamante Silvestri), né la Pordenone Rugby, né l'Avv. Alessandro Carbone del Foro di Trieste.

Ovviamente, nel caso che qui ci occupa, la nozione di controinteressato non può ritenersi esattamente coincidente con quella di controinteressato elaborata dalla giurisprudenza amministrativa (è, infatti, nel processo amministrativo che si conosce tipicamente tale figura), non foss'altro per la diversità di disciplina normativa: nel Regolamento Organico della Federazione si prevede, a pena di inammissibilità, l'obbligo di comunicazione del reclamo "*alle parti eventualmente contro interessate*" e dunque a tutte quelle che hanno un interesse sostanziale contrario a quello fatto valere dal reclamante; nel Codice del processo amministrativo è imposta, a pena di decadenza, la notificazione del ricorso "*ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso*" (art. 41) e quindi anche a uno solo dei soggetti che, individuati nell'atto impugnato (o facilmente individuabili), abbiano un generale interesse alla sua conservazione perché da quell'atto derivano effetti giuridici a essi favorevoli, anche se non direttamente correlati all'interesse fatto valere dal ricorrente.

Nel processo amministrativo il controinteressato è dunque il titolare dell'interesse a sostenere la legittimità e la validità del provvedimento impugnato.

Il C.p.a. prevede infatti due elementi ai fini del riconoscimento della qualità di controinteressato nel processo amministrativo: l'elemento sostanziale, consistente nell'interesse alla conservazione dell'atto, genericamente contrario all'interesse all'annullamento che legittima il ricorrente ad agire in giudizio; l'elemento formale, consistente nella menzione del controinteressato nel provvedimento impugnato.

Questo secondo elemento manca nella normativa federale: ciò comporta che la nozione di controinteressato in questo caso debba essere interpretata in senso più

restrittivo e sostanziale, intendendosi tale non colui che ha solo un generale interesse alla conservazione dell'atto impugnato, in quanto contemplato dall'atto e beneficiario di taluni dei suoi effetti, ma soltanto colui il quale abbia (eventualmente, come esattamente afferma la norma federale) un interesse sostanziale diretto ed esattamente contrario rispetto a quello fatto valere dal reclamante.

Peraltro, non può in questo caso operarsi un'applicazione estensiva - in via interpretativa - del Codice del processo amministrativo perché, come è noto, l'art. 75, comma 9, del Regolamento di giustizia della Federazione prevede che *“Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile”*.

È noto infatti che il codice di procedura civile non contempla la figura del controinteressato, ma piuttosto l'istituto del litisconsorzio (e l'interpretazione sopra esposta meglio aderisce ai principi sanciti dagli artt. 101 e 102 c.p.c.).

Così chiarita la nozione di controinteressato in questo procedimento speciale, si deve identificare costui nel Presidente eletto dalla assemblea, che è il soggetto che ha un interesse immediato, sostanziale ed esattamente contrario rispetto a quello del reclamante Silvestri, candidato alla medesima carica e non eletto.

La nozione di controinteressato qui si deve ricostruire, allora, dall'individuazione dell'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) del reclamante: questi ha l'interesse all'annullamento della delibera assembleare in quanto candidato non eletto alla presidenza del Comitato regionale, che deduce vizi nel procedimento di elezione; il controinteressato si individua nel Presidente eletto, che ha il (contro)interesse a conservare l'atto fondativo della sua elezione (oltre al Comitato regionale che ha un interesse derivato e riflesso, consistente nella conservazione degli atti dei propri organi e contrario rispetto a chi ne chiede l'invalidazione).

Questo comporta che anche il reclamo dell'Avv. Silvestri debba essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 13, comma 7, del R.O., non essendo stato

comunicato ai concreti soggetti controinteressati, qui individuabili nel Presidente eletto dalla assemblea e nel Comitato regionale, peraltro dal primo rappresentato.

**P.Q.M.**

La Corte federale d'appello dichiara inammissibili - rispettivamente ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 22, comma 6, del Regolamento organico e ai sensi degli artt. 13, comma 7, e 22, comma 6, del Regolamento organico - i reclami presentati dalla Leonorso Rugby Udine a.s.d. (in persona della Presidente Sig.ra Daniela Colombo) e dall'Avv. Francesco Silvestri, delegato F.I.R. per il Friuli Venezia Giulia, per l'annullamento dell'assemblea elettiva del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia tenutasi in data 1 aprile 2017.

*Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2017*

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 10/04/2017

**Il Segretario**

*Sig.ra Barbara Zicchieri*



**Il Presidente**

*Dott. Giuseppe Leotta*

